DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 39

Consultazione del personale

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attivita' e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti.

Versione in vigore dal 3 aprile 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Estremi	Legge 20 marzo 1975, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-riordinamento-degli-enti-pubblici-e-del-rapporto-di/art-39-consultazione-del-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it